



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

D.A.T. - Dichiarazione Anticipata di Trattamento

Che cos'è la D.A.T.

Introdotta con la legge n. 219/2017 e recepita dalla Giunta Comunale di Torre Mondovì con deliberazione n. 31 del 07/06/2018, la **D.A.T. (dichiarazione anticipata di trattamento)** viene anche chiamata **testamento biologico o di vita**.

E' un **documento** strettamente personale con cui una persona maggiorenne (disponente), capace di intendere e di volere, **esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari** in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

In sostanza la persona può dichiarare il **consenso o il rifiuto** rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

Chi può presentarla

La D.A.T. può essere redatta da ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, **residente** nel Comune di Torre Mondovì.

La dichiarazione deve contenere altresì il nome di almeno una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, denominata **"fiduciario"**, che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.

Il disponente può modificare le proprie disposizioni o ritirare le proprie D.A.T. in qualsiasi momento.

Come si presenta una D.A.T.

Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, è necessario che chi presenta la D.A.T. rispetti la seguente procedura:

- **redigere la propria dichiarazione anticipata di trattamento**, con scrittura privata a forma libera o mediante compilazione dell'apposito modulo (modulo n.1 **"Dichiarazione di volontà anticipate per i trattamenti sanitari"**), firmata sia **dal disponente** che **dal fiduciario**.
- chiudere **la D.A.T. in una busta sigillata** insieme alle fotocopie dei documenti di identità del disponente e del fiduciario: quando essa viene consegnata al Comune i funzionari dello stato civile non possono leggere il contenuto della D.A.T. e non sono responsabili in alcun modo di quanto vi è scritto.
- **fissare un appuntamento**, rivolgendosi all'Ufficio dello Stato Civile personalmente oppure telefonicamente al numero **0174/329102**.
- **presentarsi all'appuntamento con il proprio fiduciario**, entrambi con un **documento d'identità valido** o, nel caso in cui il fiduciario sia assente, con la dichiarazione da lui sottoscritta e fotocopia di carta di identità o di altro documento.

I responsabili dell'ufficio di Stato Civile deputati al ricevimento della DAT invitano l'interessato e il fiduciario, se presente, a sottoscrivere **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**:

- Allegato modulo D.A.T. - dichiarazione del disponente (modulo n. 2 **"Richiesta di iscrizione al registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento"**)
- Allegato modulo D.A.T. - dichiarazione del fiduciario (modulo n. 3 **"Accettazione Fiduciario"**)

A questo punto **la busta chiusa** contenente la D.A.T. **viene numerata**. Il numero viene annotato in un registro informatico e **riportato** su ciascuna delle **dichiarazioni sostitutive** dell'atto di notorietà firmate dal disponente e dal fiduciario.

- **ritirare la fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con annotato il numero di registro assegnato.

L'istanza è esente da imposta di bollo e diritti.

Chi ha accesso alla DAT?

Il Comune archivia in una cassaforte la busta che contiene la D.A.T. insieme alle dichiarazioni dell'intestatario e del fiduciario.

Al Registro delle DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il fiduciario. Al di fuori dei casi sopracitati si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/90 e ss.mm.ii. e DPR: 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.